



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

Art. 1

Il tirocinio

1. Il tirocinio extracurricolare è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante, allo scopo di favorire l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo.
2. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione.
3. Il tirocinio non si configura come un rapporto di lavoro.
4. Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (di seguito PFI) concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante, che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Oggetto del presente provvedimento sono i tirocini extracurricolari, formativi, di orientamento ovvero di inserimento/reinserimento lavorativo, che si svolgono presso un soggetto ospitante pubblico o privato, in una sede operativa ubicata nel territorio della Regione Marche.
2. Non rientrano nell'oggetto del presente provvedimento:
 - a. I tirocini curriculari, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione.
 - b. I tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche, nonché i periodi di pratica professionale.
 - c. I tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un ente sovranazionale.
 - d. I tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso di cui all'Accordo 99/CSR del 5 agosto 2014, avente ad oggetto "Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica", recepite con la Deliberazione di Giunta n. 395 del 13 maggio 2015.
3. Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di:
Tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti, disciplinati dall'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015 recante "Linee guida per i tirocini di



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione" ed attualmente recepito con Deliberazione di Giunta n. 293/2016.

Art. 3

Destinatari

1. I destinatari dei tirocini extracurricolari sono:
 - a. Soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 150/2015.
 - b. Lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro.
 - c. Lavoratori a rischio di disoccupazione.
 - d. Soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione. Questi soggetti possono essere destinatari di un tirocinio extracurricolare compatibilmente con l'orario di lavoro svolto, e tenuto conto che tra orario lavorativo e orario di tirocinio devono essere rispettati i limiti massimi previsti dal D.Lgs n. 66/2003. In queste ipotesi di tirocinio sussiste il divieto di adibire il tirocinante in attività di orario notturno.
 - e. Soggetti disabili (di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999), persone svantaggiate (ai sensi della legge n. 381/1991), richiedenti protezione internazionale, richiedenti asilo e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del DPR n. 21/2015, vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del D.lgs. n. 286/1998 e le vittime di tratta di cui al D.lgs. n. 24/2014.

Con riguardo ai soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999, le disposizioni del presente provvedimento trovano applicazione in quanto compatibili con la relativa disciplina di specie.

Art. 4

Tirocinio estivo

1. Il Tirocinio estivo è promosso durante le vacanze estive ed è rivolto ai giovani, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'istituzione scolastica o formativa, ed ha fini orientativi e di addestramento pratico, non direttamente riconducibili al piano di studi e che non concorrono al completamento degli obiettivi previsti dal piano stesso (compreso l'istituto dell'alternanza scuola lavoro).
2. Sono promossi durante le vacanze estive dagli Istituti d'Istruzione, d'intesa con i Servizi per l'impiego, pubblici e privati.
3. Per i tirocini estivi la durata minima è di 14 giorni e la durata massima è di 3 mesi.

Art. 5

Durata del tirocinio

1. La durata ordinaria per i tirocini extracurricolari disciplinati dal precedente art. 3, lettere a), b), c) e d), comprensiva di proroghe è di sei mesi.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2. La durata del tirocinio deve essere comunque congrua rispetto agli obiettivi formativi, specificati nel PFI, può essere elevata in considerazione dello stesso PFI fino ad un massimo di dodici mesi, in considerazione dello specifico profilo professionale del/la tirocinante.
3. La durata è di dodici mesi per i tirocini a favore di soggetti disciplinati dal precedente art. 3, lettera e), elevabile fino a ventiquattro mesi.
4. La durata del tirocinio è concordata tra il soggetto promotore, il tirocinante ed il soggetto ospitante, in considerazione delle finalità del progetto formativo e di inserimento lavorativo.
5. L'eventuale proroga, entro i limiti massimi stabiliti dai comma 1) e 2), è valutata dal soggetto promotore ed è concordata con il soggetto ospitante ed il tirocinante.
6. La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese.
7. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari.
Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione è indicato nel PFI.
Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.
8. Il tirocinante può interrompere il tirocinio dandone motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.
Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti.
Il tirocinio può essere inoltre interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto.
9. Nel PFI deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare, che comunque non possono essere superiori a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo.
10. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroga e comunque nel rispetto dei limiti di durata previsti dal presente articolo e di quanto stabilito dal successivo articolo 10.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 6**Soggetti Promotori**

1. Sono soggetti promotori dei tirocini i soggetti, di seguito indicati, anche tra loro associati, ed individuati dalla normativa vigente:
 - a. Centri per l'Impiego
 - b. Servizi per l'impiego privati accreditati al lavoro di cui alla DGR n. 1583/2014 e s.m.i.
 - c. Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM.
 - d. Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale.
 - e. Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS).
 - f. Enti del Terzo Settore accreditati e/o convenzionati con SSR, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti.
 - g. Agenzie formative private accreditate alla Regione Marche.
 - h. Soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) ai sensi dell'articolo 9, comma ,1 lettera h) del decreto legislativo n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto.
 - i. Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).
2. I tirocinanti e i soggetti ospitanti scelgono liberamente il soggetto promotore con cui stipulare la convenzione di tirocinio.
3. Con riguardo ai soggetti promotori di cui alla lettera a) del comma 1 (Centri per l'Impiego), la competenza del tirocinio è determinata sulla base della sede operativa dell'azienda presso la quale si svolge il tirocinio. In caso di tirocini svolti in più sedi operative, il Centro per l'impiego competente per la promozione del tirocinio è individuato sulla base della sede operativa prevalente.
4. La Regione Marche con successivo atto, stabilirà le procedure per l'iscrizione dei soggetti promotori di cui al precedente comma 1, in un apposito elenco pubblicato on line nel sito istituzionale della Regione Marche.
5. Gli Enti promotori hanno l'obbligo di conservare tutta la documentazione inerente i tirocini promossi agli atti, e di inviare semestralmente (mesi di luglio e dicembre) l'elenco dei tirocini promossi, alla Regione Marche.
6. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'ANPAL, in accordo con la Regione, possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini, avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dell'apporto dei propri enti *in house* ovvero dei soggetti promotori di cui al precedente elenco. In accordo con la Regione possono altresì promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini, anche da parte di altri Ministeri, tramite i soggetti promotori di cui all'elenco sopra riportato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 7

Soggetti Ospitanti

1. I soggetti ospitanti i tirocini extracurricolari sono i soggetti, fisici o giuridici, di natura pubblica o privata, presso i quali viene realizzato il tirocinio: imprese, fondazioni, associazioni, studi professionali, enti pubblici.
2. La sede di realizzazione del tirocinio deve essere situata nella Regione Marche e può essere costituita dalle sedi operative del soggetto ospitante.
Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con l'applicazione del CCNL di riferimento, sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali, comparativamente più rappresentative.
Il soggetto ospitante deve inoltre, essere in regola con l'applicazione della normativa di cui all'art. 1 della Legge n. 68/1999 e successive modifiche apportate.
3. Il soggetto ospitante non deve avere procedure di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.
4. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini.
5. Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, è vietato ospitare tirocinanti per lo svolgimento di attività equivalenti a quelle per cui è stato effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, nonché:
 - a. Licenziamento per superamento del periodo di comporta
 - b. Licenziamento per mancato superamento del periodo di prova
 - c. Licenziamento per fine appalto
 - d. Risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro.
6. E' vietato attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.
7. Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.
8. Il soggetto ospitante non potrà attivare tirocini per un periodo pari a dodici mesi, con decorrenza dalla data di conclusione dell'ultimo tirocinio avviato, qualora risulti che, rispetto ai tirocini già realizzati e conclusi nei ventiquattro mesi precedenti la data di conclusione dell'ultimo tirocinio avviato, non abbia provveduto ad assumere almeno un terzo (1/3) dei tirocinanti, con un contratto di lavoro della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

9. Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante.

Art. 8**Soggetto ospitante multilocalizzato**

1. Ai sensi del decreto legge n. 76/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 99/2013, in relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità che di modalità organizzative, in caso di soggetto ospitante multilocalizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali, in diverse Regioni e Province autonome, il soggetto ospitante ha la facoltà di scegliere la presente regolamentazione, qualora abbia nel territorio della Regione Marche, una sede legale o operativa.
In tal caso è obbligo del soggetto ospitante comunicare alla Regione Marche la scelta operata. Con la precisazione che il computo di cui al successivo art. 10 si effettua con riferimento all'unità operativa nella quale viene attivato il tirocinio.
2. La scelta effettuata dall'ente ospitante deve essere indicata nella Convenzione in modo da agevolare le consequenziali e necessarie attività ispettive e di accertamento.
3. Nell'ipotesi in cui il periodo di tirocinio si svolge in parte in una Regione, in parte in altra Regione, si applica la disciplina regionale della sede considerata prevalente.

Art. 9**Condizioni di attivazione**

1. Il tirocinio deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel PFI. I tirocinanti non possono:
- Ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante
 - Sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività
 - Sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.
2. Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico di servizi con il soggetto ospitante, negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio.
3. Il tirocinio può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di cui all'art. 54 bis del DL n. 50/2017 presso il medesimo soggetto ospitante per non più di 140 ore, nei sei mesi precedenti l'attivazione.
4. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe, nei limiti numerici previsti dal successivo articolo.
La eventuale richiesta di proroga, che comunque dovrà rispettare la durata massima prevista dalla presente normativa, deve essere adeguatamente motivata e laddove necessario contenere un'integrazione del PFI.

h



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 10

Limiti numerici e premialità

1. Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente è in proporzione alle dimensioni dell'unità operativa (sede di svolgimento del tirocinio) del soggetto ospitante, nei limiti di seguito indicati:
 - a. **1 tirocinante** per le unità operative da 0 a 5 dipendenti, a tempo indeterminato o a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto (TD) sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio.
 - b. **2 tirocinanti** per le unità operative da 6 a 20 dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto (TD) sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio.
 - c. **Dieci per cento (10%) di tirocini** per le unità operative con più di 20 dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto (TD) sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio. Il calcolo è effettuato applicando l'arrotondamento all'unità superiore.
2. Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, l'attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di cui alla lettera C sopra prevista, è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante), il tutto come di seguito riportato:
 - 1 tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
 - 2 tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
 - 3 tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
 - 4 tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.I tirocini attivati come sopra indicato non si computano ai fini della quota di contingentamento.
3. Dalla base di calcolo del numero dei lavoratori dipendenti in organico, presso il soggetto ospitante, sono esclusi gli apprendisti.
4. Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento di cui sopra, non c'è cumulabilità tra tirocini curriculari, extracurriculari e tirocini estivi.
5. Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettera e).

Art.11

Modalità di attivazione del tirocinio

1. I soggetti promotori s'impegnano a promuovere tirocini di qualità finalizzati a garantire una adeguata formazione e un altrettanto adeguato periodo di inserimento in situazione lavorativa. I tirocini sono svolti sulla base di apposite Convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ogni Convenzione può riguardare più progetti di tirocinio, anche con finalità diverse.

2. La Convenzione di cui al comma 1), ha una durata massima di trentasei (36) mesi e deve contenere informazioni riguardanti almeno le seguenti sezioni:

- Obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante
- Modalità di attivazione
- Valutazione e attestazione dell'esperienza di tirocinio, secondo le modalità indicate nel presente atto
- Monitoraggio
- Decorrenza e durata della Convenzione.

3. Alla Convenzione deve essere allegato un PFI – Progetto Formativo Individuale - per ogni tirocinio, contenente l'indicazione degli obiettivi formativi previsti.

4. Il PFI deve comunque contenere:

A - Dati identificativi del

- Soggetto promotore
- Soggetto ospitante
- Tirocinante
- Tutor del soggetto promotore
- Tutor del soggetto ospitante

B - Elementi descrittivi del tirocinio

- Finalità
- Settore dell'attività economica del soggetto ospitante (se trattasi di azienda la classificazione ATECO)
- Area professionale di riferimento dell'attività di tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT)
- Sede operativa del tirocinio
- Estremi identificativi delle assicurazioni obbligatorie previste
- Durata e periodo di svolgimento con indicazione delle ore giornaliere e settimanali
- Entità dell'indennità

C - Specifiche del progetto formativo:

- Attività di tirocinio previste con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economici Professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015.
- Attività affidate al tirocinante
- Obiettivi e modalità di svolgimento

D - Diritti e doveri dei diversi soggetti coinvolti.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

5. Il PFI è sottoscritto dal tirocinante, dal soggetto ospitante e dal soggetto promotore. Il soggetto promotore consegna al tirocinante, prima dell'inizio del tirocinio, la convenzione e il PFI. Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare e documentare l'esperienza stessa di tirocinio nel D
ossier individuale e nell'Attestazione finale.
6. Il presente articolo costituisce riferimento per le modalità operative di progettazione e attestazione finale delle attività anche in relazione ai tirocini di orientamento e formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione, di cui all'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015, fatte salve tutte le specificità ivi previste in relazione alla tipologia dei destinatari di tale Accordo.
7. I modelli di Convenzione, PFI, Dossier individuale, Attestazione di risultati, saranno predisposti e adottati con successivo provvedimento dirigenziale.

Art. 12

Garanzie assicurative e Comunicazioni obbligatorie

1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice.
La Convenzione può prevedere che l'obbligo assicurativo venga assolto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore.
La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori del soggetto ospitante, rientranti nel PFI.
2. La Regione Marche può assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.
Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative Convenzioni si definiscono le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a suo carico l'onere delle coperture assicurative.
3. I tirocini di cui al presente atto sono soggetti alla Comunicazione Obbligatoria da parte del soggetto ospitante, prevista dal DL n. 510/1996, art. 9 bis comma 2. La mancata comunicazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 13

Modalità di attuazione: il soggetto promotore

1. Spetta al soggetto promotore presiedere e monitorare l'esperienza di tirocinio, e valutare le caratteristiche d'idoneità al tirocinio del soggetto ospitante.
In particolare, i compiti del soggetto promotore sono:

11



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative.
- Fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi.
- Individuare un tutor del soggetto promotore per il tirocinante.
- Provvedere alla predisposizione del PFI, alla stesura del Dossier individuale del tirocinante e al rilascio dell'Attestazione finale.
- Promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio.
- Segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro.
- Contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza semestrale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re-inserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione Marche.

Art. 14**Modalità di attuazione: il soggetto ospitante**

1. Spetta al soggetto ospitante garantire lo svolgimento del tirocinio in coerenza con gli obiettivi previsti nel PFI, in particolare deve:
 - Stipulare la Convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI.
 - Trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni effettuate e le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortuni.
 - Designare un tutor del soggetto ospitante con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI.
 - Garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008; al tirocinante deve essere inoltre garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto.
 - Mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate.
 - Assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
 - Collaborare alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 15

Modalità di attuazione: il tirocinante

1. Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel PFI svolgendo le attività concordate con i tutor, sia del soggetto promotore che del soggetto ospitante.

Art. 16

Tutoraggio

1. **Il tutor indicato dal soggetto promotore** svolge le seguenti funzioni:
 - Elabora il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante.
 - Coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio.
 - Monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel Progetto e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante.
 - Provvede alla composizione del Dossier individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale.
 - Acquisisce dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell'esperienza svolta, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione.
2. Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un **massimo di venti tirocinanti contemporaneamente**. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante.
3. La Regione Marche può prevedere limiti diversi con riguardo a tirocini finanziati attraverso appositi Avvisi pubblici.
4. Il soggetto ospitante nomina un tutor che è il responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal PFI. **Il tutor del soggetto ospitante** deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.
5. **Il tutor indicato dal soggetto ospitante** svolge le seguenti funzioni
 - Favorisce l'inserimento del tirocinante.
 - Promuove e supporta lo svolgimento delle attività ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo le previsioni del PFI, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante.
 - Aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio.
 - Collabora attivamente alla composizione del Dossier individuale nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:

- Definire le condizioni organizzative favorevoli alla realizzazione del tirocinio.
- Garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo.
- Garantire il processo di tracciabilità, documentazione e attestazione dell'attività svolta dal tirocinante.

Art. 17

Attestazione dell'attività svolta

1. Al termine del tirocinio, sulla base del PFI e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un'Attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante in conformità al modello che sarà adottato con successivo atto dalla struttura regionale competente. Tale attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali, di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 e pertanto agevola la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati.
2. Ai fini del rilascio dell'Attestazione finale, il tirocinante deve avere svolto almeno il 75% della durata prevista nel PFI.
3. Sia il Dossier individuale sia l'Attestazione finale costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, organizzati nel rispetto delle regolamentazioni degli enti pubblici titolari e con specifico riguardo alle qualificazioni ed alle competenze di rispettiva titolarità ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

Art. 18

Indennità di partecipazione

1. Al tirocinante, per la partecipazione al tirocinio, è corrisposta un'indennità mensile, minima, di euro 400,00. In caso di orario settimanale pari o superiore alle 30 ore, l'indennità minima di partecipazione è pari ad euro 500,00.
L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione al tirocinio pari o superiore al 75%.
2. Non è dovuta l'indennità di partecipazione durante il periodo di sospensione del tirocinio.
3. Non è dovuta l'indennità di partecipazione nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, in accordo con la normativa nazionale di riferimento.
L'indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l'indennità minima prevista dalla normativa regionale di

h



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

riferimento, per i lavoratori sospesi e percettori di sostegno al reddito.

Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l'indennità minima prevista dal comma 1).

4. Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (art. 50, D.P.R. n. 917/1986 TUIR). Rimane dal punto di vista giuridico, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione infatti, nonché la percezione dell'indennità di partecipazione, non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
5. Sono applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla Legge n. 689/1981. Ai sensi della Legge n. 92/2012 la mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 19

Monitoraggio

1. La Regione Marche tramite il sistema informativo regionale e il sistema delle comunicazioni obbligatorie, verifica l'accesso allo strumento del tirocinio, promuove il monitoraggio dell'esperienza di tirocinio, verifica e valuta gli esiti anche in termini di inserimenti lavorativi. Gli esiti del monitoraggio effettuato sono adeguatamente pubblicati e comunicati alla Commissione regionale Lavoro. La Regione intende porre particolare attenzione alla rilevazione di eventuali distorsioni e/o strumentalizzazioni nell'uso dell'istituto del tirocinio, con riguardo alle attività svolte, se non conformi al FPI, alle cessazioni anomale, alle mansioni cui i tirocinanti vengono adibiti, alla reiterazione del soggetto ospitante a copertura di specifica mansione, all'impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso/licenziato, all'incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore e alla concentrazione dell'attivazione di tirocini in specifici periodi dell'anno.
2. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'ANPAL promuovono il monitoraggio e la valutazione dei tirocini nel quadro dell'attività di monitoraggio, di valutazione, previsti dalla normativa nazionale in tema di mercato del lavoro. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'ANPAL, con il supporto di INAPP e di ANPAL Servizi SpA, predispongono annualmente un report nazionale di analisi, di monitoraggio e valutazione dell'attuazione dei tirocini, sulla base dei dati disponibili a livello centrale e di quelli forniti annualmente dalle Regioni e Province Autonome.

Art. 20

Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

1. Ferme restando la competenza statale in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e le disposizioni previste in caso di omissione delle comunicazioni



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

obbligatorie e in caso di mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione, la Regione Marche qualora lo ritenga opportuno, promuove misure finalizzate a evitare l'abuso dello strumento del tirocinio, anche attraverso campagne informative e/o formative anche di concerto con le parti sociali.

2. Per le violazioni non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti di cui agli artt. 3, 6, 7, 9, 10, 11 e 12, sarà comunicata l'intimazione della cessazione del tirocinio da parte del soggetto individuato dalla Regione Marche (Struttura regionale o Soggetto promotore), e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.
3. Per le violazioni sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio si svolga senza il rispetto delle condizioni di cui agli artt. 13, 14, 15, 16 e 19, se la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, sarà intimata, da parte della Regione Marche e/o dell'Ente promotore, la regolarizzazione senza sanzioni. Ove l'intimazione non venga adempiuta, sarà comunicata l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.
4. In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione successiva avrà durata di 18 mesi.
In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 12 mesi.
L'interdizione dell'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
5. La Regione Marche si impegna a promuovere il corretto utilizzo dello strumento del tirocinio anche mediante la stipula di appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro nel cui ambito potrà essere regolato il flusso informativo dei provvedimenti sanzionatori adottati.
Nello specifico verranno approntate opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento.

Articolo 21

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente atto ha efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2018.
2. I tirocini avviati e la cui comunicazione obbligatoria sia stata effettuata prima della data sopra richiamata, restano disciplinati dalla DGR n. 1134/2013, fino alla loro scadenza.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3. Con successivo decreto dirigenziale saranno adottati gli atti conseguenti in attuazione del presente provvedimento.

A